CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL POLO NATATORIO COMUNALE

Articolo 1 – Oggetto e regime giuridico

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione del centro natatorio di proprietà del Comune di Rovigo ubicato in Viale Porta Po' n. 88 come definito nel dettaglio dal successivo articolo 2.

La richiesta di partecipazione dovrà contenere oltre all'offerta per la concessione in affidamento della parte interna con annesso parcheggio come meglio specificato nella descrizione di cui all'art 2, anche l'impegno a gestire la piscina ludica esterna per la parte residua dell'estate 2024 qualora se ne ravvisi la possibilità a seguito del completamento degli interventi tecnici necessari, senza alcun obbligo da parte del Comune, con un incremento del canone proporzionato all'offerta presentata e parametrato al quadro economico di massima per la parte interna ed esterna su base annua.

In ogni caso sarà esclusa la piscina dei 50m esterna.

Sono in fase di conclusione sull'impianto sportivo interventi manutentivi come da apposita relazione dei lavori pubblici (prot. n 6894 del 25.01.2024) e che una volta terminati, consentiranno un utilizzo in sicurezza dell'impianto interno.

Il Comune di Rovigo si riserva comunque di non effettuare l'apertura delle offerte tecniche qualora dovessero emergere, in fase di finale esecuzione delle lavorazioni, degli ulteriori interventi necessari, che non potevano essere preventivabili e non risultino finanziabili, e che senza la loro esecuzione impediscano l'uso dell'impianto in sicurezza.

2. Gli edifici e le aree nei quali dovrà essere svolto il servizio sono quelli descritti all'articolo seguente e individuati nelle allegate planimetrie, che costituiscono parte integrante del presente capitolato (come da allegati).

3. La remunerazione della concessione è costituita dallo sfruttamento economico dei servizi oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dal comma seguente.

4. Il regime giuridico prescelto per la gestione è quello dell'affidamento della concessione di gestione ai sensi del D.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii. e della parte Il del D.lgs. 36/2023;

5. L'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi dell'art 177 del D.Lgs. n. 36/2023.

6. In particolare sono posti in capo al concessionario il rischio di domanda (inteso, tra l'altro, come il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario mira a soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza), nonché gli altri rischi come indicati nella Matrice dei rischi (allegato).

7. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti l'uso del bene.

Articolo 2

Descrizione della struttura

La struttura risulta accatastata presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rovigo, Ufficio Provinciale Territorio, Servizi Catastali, al foglio 26, della sezione urbana di RO, particella 90, subalterno 1, Zona Censuaria 1, Categoria D/6.

E' composta da:

1. un corpo denominato piscina "Baldetti" con:
 - una vasca coperta da mt 25 x mt 16,60;
 - una vasca coperta da mt 16,60 x mt 8,00;
 - una vasca coperta da sub mt 4,5 x mt 6;
 - palestre, fittness, e servizi per 1120 mq: (da attrezzare, salvo quanto esplicitato agli articoli 4 e12);
2. corpo denominato piscina "Tosi"con
 - una vasca coperta da mt 25 x mt 12,60 (circa);
3. parcheggio ad esclusione della parte concessa a ARPAV per parcheggio mezzi di pronto intervento in caso di emergenza ambientale (mq 180);
4. beni mobili: all'interno della struttura è presente solo il bancone centrale ad uso segreteria/accoglienza. Dovranno essere invece fornite dal concessionario il materiale d'arredo/attrezzatura di corredo (panche spogliatoi/armadietti e quant'altro ritenuto adeguato al servizio)
5. Completa la descrizione anche la presenza di un locale bar/tavola calda da attrezzare.

Qualora se ne ravvisi la possibilità a seguito del completamento degli interventi tecnici necessari, senza alcun obbligo da parte del Comune, potrà essere assegnata anche la gestione della piscina ludica esterna costituita da:

- area esterna: vasca ludica semicircolare divisa in tre settori con una superficie dello specchio d'acqua pari a 415 mq dotata di scivoli. Il primo settore con superficie di circa 45 mq presenta un'altezza di 0,80m. Il secondo con superficie di circa 85 mq presenta un'altezza di 0,50m e il terzo settore con superficie di 270 mq presenta un'altezza di 1,30m.
Nella parte sud-ovest la vasca presenta una zona detta vasca-spiaggia di superficie pari a 130 mq e profondità degradante da 0,00m fino a 0,80 m.
Il settore adiacente è una vasca con profondità costante di 1,30m; è la vasca di arrivo degli scivoli con ingresso a gradoni continui.
Il concessionario dovrà fornire nel caso i beni mobili e quant'altro ritenuto adeguato al servizio anche per la parte esterna.

Articolo 3 Consegna dell'impianto e restituzione

1. La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale da redigersi in contraddittorio fra l'ufficio sport, che si potrà avvalere della collaborazione dell'ufficio patrimonio in particolare modo per gli aspetti di natura tecnica, del Comune ed il Concessionario.
Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni, in contraddittorio tra le parti, che redigono apposito verbale alla presenza di incaricati degli uffici comunali sopra indicati.

Articolo 4 Valore e durata della concessione

1. Il valore complessivo annuale della concessione, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per la durata del contratto, al netto de1l'Iva, stimato dall'ente concedente.
2. Tale valore è determinato attraverso una stima degli incassi annuali derivanti dalla gestione dell'impianto interno come definito nell'art.2 pari ad € 1.381.828,00 (IVA esclusa). Viene altresì riportata la stima di gestione dell'impianto interno con aggiunta della piscina ludica per l'intero periodo annuo estivo (90 giorni) in euro 1.494.208,00 (Iva esclusa). Il margine operativo indicato costituirà elemento di riferimento in caso di eventuale richiesta da parte del Comune di Rovigo della gestione della piscina ludica secondo la seguente proporzione:
canone offerto in sede di gara per gestione interna : margine operativo interno = canone interno ed esterno per intera stagione : margine operativo interno ed esterno.
Conseguentemente il valore di canone integrativo estivo intera stagione sarà determinato da "canone interno ed esterno per intera stagione" – canone offerto in sede di gara per gestione interna.
Il canone aggiuntivo dovuto per eventuale gestione esterna sarà nel caso determinato secondo la formula:
canone integrativo estivo per intera stagione x gg residui estivi di eventuale gestione / 90
I valori stimati della concessione sono stati quantificati:
- nella gestione interna tenendo conto degli incassi derivanti dalle attività da svolgersi nelle piscine interne calcolati in funzione del numero di corsi/utilizzatori per le tariffe di mercato applicabili. A tali incassi, stante la presenza di un bar e di una palestra all'interno della struttura, sono state aggiunte le rendite derivanti da lla gestione del locale bar (sarà consentito al futuro affidatario, in alternativa alla gestione diretta, affidare il locale bar, da attrezzare) e dell'area destinata a palestra (sarà consentito al futuro affidatario poter aderire all'offerta irrevocabile proposta dall'attuale occupante della palestra interna o in alternativa alla gestione diretta di affidare a diverso soggetto). Contestualmente fra i costi sono state considerate spese imputabili alle materie prime, ai servizi, alle utenze, al costo del personale, alle polizze assicurative e oneri diversi di gestione;
- nella gestione interna con aggiunta della piscina ludica esterna ai proventi indicati per la gestione interna è stato aggiunto la parte degli incassi imputabile agli accessi alla parte esterna ludica, mentre nella parte dei costi sono stati considerate maggiori spese in termini di materie prime, utenze e servizi.
La durata del contratto di concessione viene fissata in 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art 192 c 1 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 5 – Canone

1. Il canone per la gestione dell'impianto natatorio consisterà nell'offerta economica, purché positiva.
Tale importo, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, sarà dovuto per complessivi n. 12 mesi e in caso di rinnovo dovrà essere versato altro medesimo importo per gli ulteriori 12 mesi.
2. Il canone annuo sarà dovuto a partire dall'inizio della Concessione e sarà corrisposto alla tesoreria comunale in quattro rate con le seguenti scadenze:
1^ rata 90 gg. dall'avvio della concessione 2^
rata 180 gg. dall'avvio della concessione 3^

rata 270 gg. dall'avvio della concessione 4^
rata 360 gg. dall'avvio della concessione

In caso di rinnovo tali scadenze decorreranno dall'avvio degli ulteriori 12 mesi.

Qualora possa essere assegnata anche la piscina ludica esterna, sarà dovuto alla prima scadenza utile dopo l'assegnazione l'importo del canone aggiuntivo come determinato dal precedente articolo 4.

Articolo 6 - Principi generali del servizio

1.La piscina è destinata allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative e con attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti. Finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
2. Le attività sportive e del tempo libero organizzate all'interno dell'impianto sportivo dovranno coinvolgere tutte le diverse categorie di utenti ed essere indirizzate a tutte le fasce di età.
3. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune proprietario, con idoneo provvedimento scritto.
4. Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti. Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, nonché della loro riservatezza. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio.

Articolo 7 - Caratteristiche del servizio

1.Il servizio oggetto della concessione non può per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato dal concessionario, se non per cause di forza maggiore.
2.E' comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare per iscritto, tempestivamente, i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.
3.L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio, si rinvia agli artt. 26 e seguenti del seguente capitolato.
4. Rimane impregiudicata per l'Amministrazione di avvalersi della possibilità di cui all'art 121 del D.Lgs 36/2023;

Articolo 8 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale,attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato contempla.
Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.
2. Il periodo e gli orari di apertura e funzionamento della piscina dovranno essere comunicati all'Amministrazione comunale prima dell'avvio del servizio, nel rispetto del monte ore annuale proposto in sede di gara, che non potrà comunque essere inferiore alle 4000 ore annuali.
In particolare, la piscina dovrà essere aperta al pubblico per non meno di 350 giorni all'anno.
3. Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal concessionario per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.
4. Il concessionario dovrà d'intesa con le istituzioni scolastiche impegnarsi a mettere a disposizione un numero di ore/corsia per corsi di nuoto per gli alunni, durante gli orari di lezione compatibilmente con gli orari della struttura.
5. Il concessionario potrà inoltre convenzionarsi con altri comuni o enti pubblici per l'effettuazione dei servizi scolastici e per persone con disabilità al fine di favorire l'accesso alle attività stesse da parte di residenti in altri Comuni.
6. Il concessionario dovrà:
• prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative rivolte ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità, atte a sviluppare lo sport di tutti, per iniziative promosse o patrocinate

dall'Amministrazione Comunale, che diano particolare risalto al territorio e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni;
• consentire nei casi di cui al punto sopra il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune di Rovigo;
• favorire l'uso delle strutture da parte delle società sportive e associazioni operanti nella città sulla base delle richieste pervenute, così da garantire un ampio pluralismo associativo;
• rispettare, in caso di pubblico spettacolo, la normativa vigente in materia di pubblico spettacolo;

Articolo 9 – Oneri e obblighi a carico del concessionario
1. Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme vigenti in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà direttamente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare, il concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese, quanto di seguito descritto*:*
a) la gestione dell'impianto, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti, e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi, con la massima diligenza, professionalità e correttezza assicurando in particolare il rispetto della qualità del servizio del presente capitolato nonché di quanto proposto in sede di gara;
b) la pulizia giornaliera di tutto l'impianto comprese le parti esterne e le aree verdi con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali, nonché in conformità ai principi in materia di sostenibilità ambientale;
c) il trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia d'impianti natatori pubblici, nonché in conformità ai principi in materia di sostenibilità ambientale;
d) la conduzione e la manutenzione ordinaria del polo natatorio (rif. art 19);
e) interventi di manutenzione delle aree pertinenziali e della zona parcheggio con pulizia dagli arbusti (se presenti) e relativo smaltimento del rifiuto prodotto;
f) spese per personale, materiali di consumo e forniture d'arredi e attrezzature;
g) le prestazioni connesse la fornitura d'energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua e telefono di pertinenza dell'impianto, previa intestazione dei relativi contratti a proprio carico e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale e di qualsiasi altra utenza di pertinenza dell'impianto;
La quantificazione della spesa per utenze (gas e energia), è avvenuta sulla scorta dei contratti stipulati in passato e relativi in particolar modo all'annualità 2023.
Si rileva che, in forza del contratto sottoscritto fra Comune e Energon Esco (società che esercita l'attività di produzione e vendita di energia elettrica, termica e frigorifera e di razionalizzazione e energetica dell'utenza) ed in adempimento alle obbligazioni ivi assunte, il futuro concessionario è consapevole della:
- presenza presso il Centro Natatorio del Circuito Primario di proprietà di Energon Esco come da Progetto;
- facoltà per il nuovo gestore di sottoscrivere con Energon Esco, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del Centro Natatorio, contratto di servizi energetici di durata pari alla durata dell'affidamento della gestione, alle condizioni economiche del contratto sottoscritto fra Comune e Energon Esco;
In caso di mancato esercizio, da parte del nuovo gestore, della facoltà di cui al precedente punto:
- Energon Esco si obbliga a rimuovere integralmente, a propria cura e spese, a richiesta scritta del nuovo gestore o del Comune ed entro 40 (quaranta) giorni da tale richiesta, tutto quanto installato nel Centro Natatorio in esecuzione del contratto concluso da Energon Esco con precedente soggetto il 5 dicembre 2015 e/o delle sue modificazioni o integrazioni, tenendo il Comune di Rovigo indenne da qualsivoglia pretesa avanzata dal nuovo gestore o da terzi in merito alla rimozione sopra descritta.
- il futuro concessionario provvederà autonomamente alle prestazioni sopra richiamate;
h) l'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, dotando l'impianto di un apposito locale di primo soccorso;
i) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività e il rinnovo delle stesse;
j) un'ininterrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;

k) l'assistenza bagnanti, che deve essere assicurata secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l'esercizio d'impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
l) garantire la presenza di defibrillatore all'interno della struttura, perfettamente funzionante e manutenuto, nonché di personale abilitato all'utilizzo dello strumento;
m) operare nel rispetto delle normative in materia sicurezza e in rispondenza alle norme di tutela del lavoro e alle norme in materia contributiva ecc, sollevando l'Amministrazione Comunale concedente da ogni qualsivoglia responsabilità in materia;
n) per lo svolgimento del servizio in questione, assumere prioritariamente il personale che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del precedente gestore (clausola sociale);
q) l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
r) una costante attività d'informazione e promozione degli impianti, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;
s) alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, secondo le norme in vigore;
t) munirsi di assicurazione ai sensi dell'art 25;
u) approvare ed esporre la "Carta dei servizi", di cui all'art. 10;
w) trasmettere al Comune, entro i termini stabiliti dallo stesso oltre a quelli già indicati, tutti i dati, le informazioni ed i documenti che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della verifica e valutazione dell'attività svolta in relazione all'interesse pubblico perseguito ai fini del Comune;
x) rendere disponibili all'Ente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter, nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
y) rispettare le offerte migliorative presentate in sede di gara;

2. Gli assistenti bagnanti devono garantire anche:
• il rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla piscina attraverso una costante opera d'educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nell'impianto;
• il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori;

3. Previa richiesta e formale autorizzazione scritta dei competenti Settori comunali, è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti, a sua cura e spesa, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d'esercizio. Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d'efficienza senza pretesa d'alcun compenso, neppure a titolo *d*'indennità o risarcimento.
4. Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Articolo 10 – Carta dei servizi.
1**.** Il Concessionario e tenuto a redigere e ad aggiornare la "Carta dei servizi" sin dall'inizio della gestione ed assume gli obblighi propri del gestore di servizio pubblico.
2. La "Carta dei servizi" dovrà contenere gli standard di riferimento (sia di qualità che di quantità) del servizio erogato, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
3. Il Concessionario dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e delle informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati

Articolo 11 – Locali per la somministrazione di alimenti e bevande

1. Il Concessionario, in caso di attivazione, è tenuto a garantire che nei locali destinati a bar, sia offerto all'utenza la somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto delle normative vigenti. La somministrazione deve essere effettuata da un soggetto idoneo ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente in materia. Il Concessionario dovrà altresì curare a proprie spese, senza nulla pretendere dal Comune di Rovigo, l'allestimento del locale con attrezzature e arredi adeguati e nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'utilizzo dei locali destinati alla somministrazione è subordinato alle seguenti condizioni;
a. il Concessionario può, in alternativa alla gestione diretta, avvalendosi degli appositi istituti giuridici vigenti, affidare la gestione del bar ad un soggetto terzo, in possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei requisiti ai sensi degli articoli 94 e 95 del vigente codice appalti, effettuando la propria scelta a seguito di una selezione che garantisca criteri di trasparenza, pubblicità ed equità, in conformità al D.Lgs 36/2023, previa autorizzazione del Comune. Il contratto deve avere durata non superiore a quella della concessione. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti;
b. il Concessionario deve inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa in base alla quale la risoluzione del contratto di concessione comporta l'automatica risoluzione del contratto;
c. il Concessionario deve assicurarsi che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia svolta dopo l'acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative richieste dalla normativa vigente;
d. il Concessionario, senza autorizzazione del comune, non può servirsi dei locali, delle pertinenze e delle dipendenze destinate all'esercizio specifico previsto nel contratto per scopi e finalità diverse;

Articolo 12 – Locali adibiti a palestra
1. Il Concessionario, in caso di attivazione, è tenuto a garantire che nei locali destinati a palestra, siano offerti all'utenza i servizi correlati. La conduzione deve essere effettuata da soggetti idonei ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente in materia. Il Concessionario dovrà altresì curare a proprie spese, senza nulla pretendere dal Comune di Rovigo, l'allestimento del locale con attrezzature e arredi adeguati e nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alle seguenti condizioni:
a. il Concessionario può, aderire alla "P*roposta irrevocabile di sub-concessione"* dei locali destinati a palestra presentata dall'attuale occupante (come da prot. n. 24222 del 27.03.2024), in alternativa potrà scegliere la gestione diretta o affidare la gestione a diverso soggetto avvalendosi degli appositi istituti giuridici vigenti, in possesso delle vigenti disposizioni in materia, nonché dei requisiti ai sensi degli articoli 94 e 95 del vigente codice appalti, effettuando la propria scelta a seguito di una selezione che garantisca criteri di trasparenza, pubblicità ed equità, in conformità al D.Lgs 36/2023, previa autorizzazione del Comune. Il contratto deve avere durata non superiore a quella della concessione. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti;
b. il Concessionario deve inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa in base alla quale la risoluzione del contratto di concessione comporta l'automatica risoluzione del contratto;
c. il Concessionario deve assicurarsi che le attività sportive da svolgersi siano svolte dopo l'acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative richieste dalla normativa vigente;
d. il Concessionario, senza autorizzazione del comune, non può servirsi dei locali, delle pertinenze e delle dipendenze destinate all'esercizio specifico previsto nel contratto per scopi e finalità diverse;

Articolo 13 — Tariffe
1. Le tariffe di ingresso all'impianto dovranno essere esposte al pubblico in maniera ben visibile.
2. Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe definite dal Comune e approvate dalla Giunta comunale con applicazione delle eventuali riduzioni e agevolazioni presentate nel progetto gestionale di gara.
3. E' prerogativa della Giunta comunale l'approvazione e l'eventuale aggiornamento delle tariffe, anche su proposta del Concessionario.
4. Gli introiti delle tariffe costituiscono il corrispettivo del servizio gestito e spetta al gestore riscuoterle.
5. Entro 15 gg dall'approvazione/deposito del bilancio dell' anno di riferimento ai sensi della normativa vigente, il concessionario dovrà trasmettere al Comune di Rovigo – Ufficio sport, il bilancio di gestione di cui al successivo art. 17 c. 2

Articolo 14 - Utilizzo degli impianti sportivi

1.II concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione di quanto previsto nel presente capitolato, a propria completa e totale responsabilità, nonché di iniziative sportive e non sportive, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il concessionario deve inoltrare apposita richiesta ed acquisire le relative autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

2. Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l'acquisizione del parere degli organi di controllo.

3.Gli spazi di attività sportiva e la densità di affollamento devono intendersi quelli definiti dalla normativa vigente in materia.

4. II Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario intenda svolgere.

Articolo 15 - Personale

1.Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale. Come riportato nell'art. 9 lettera n) per lo svolgimento del servizio in questione, dovrà assumere prioritariamente il personale che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del precedente gestore (clausola sociale).

La situazione del personale è dettagliata in apposito elenco a corredo della documentazione di gara;

2.Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità riconosciuta da appositi brevetti rilasciati dalle Autorità competenti (CONI, F.I.N. ecc.), ai sensi del D.M. 10/09/86, e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione ed aggiornamento del personale dipendente e/o degli eventuali prestatori di lavoro.

3.All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

a) il nominativo e i contatti dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per la gestione del servizio ("responsabile dell'impianto");

b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte.

4.Il Concessionario si impegna a predisporre il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, e successive modificazione ed integrazioni, nonché a porre in essere ogni altro adempimento previsto dalla legislazione suddetta inerente la sicurezza e la salute dei lavoratori.

5. Il Concessionario si impegna altresì a garantire e a presentare qualora richiesta, la copertura assicurativa di legge per il personale addetto, nonché le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e contratti collettivi di lavoro.

6.Il Comune e' comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del Concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori del concessionario.

7.Il numero degli operatori professionalmente adeguati dovrà essere tale da garantire la regolarità ed efficienza del servizio per tutta la durata della concessione ed in ogni periodo dell'anno.

8. Il Concessionario deve attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali.

9.Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi e Regolamenti vigenti.

10.Il Concessionario dovrà assicurare che il personale impiegato mantenga il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, nonché mantenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti dell'utenza**.**

Articolo 16 – Vigilanza, controllo e sanzioni

1. Il Comune tramite gli uffici competenti esercita durante tutto il periodo della concessione adeguata sorveglianza sulla regolare gestione della struttura secondo le prescrizioni contrattuali. A tal fine l'aggiudicatario consente in qualsiasi momento sopralluoghi da parte del personale comunale competente per la verifica della rispondenza tra quanto prefigurato nell'offerta/progetto e nel disciplinare e quanto attuato. Di tali verifiche è redatto apposito verbale. E' fatto obbligo al concessionario di esibire tutti gli atti e documenti di cui l'Amministrazione facesse richiesta.
2. Il Concessionario:
- è l'unico e solo responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento dell'impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;
- è garante del corretto uso dell'impianto da parte degli utenti ed è tenuto, pertanto, a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;
- È responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

3. La mancata esecuzione dei servizi previsti nella concessione contratto, farà sorgere la facoltà all'Amministrazione Comunale di procedere all'esecuzione d'ufficio, utilizzando la cauzione depositata dal concessionario, dopo un termine di preavviso non inferiore a giorni 15. In tal caso la concessionaria è tenuta a ricostituire la cauzione, per riportarla al suo originario importo.
4. Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico del Concessionario.
5. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Articolo 17 - Modalità gestionale dell'impianto
1. La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è disciplinata da quanto proposto nell'offerta qualitativo - tecnica in sede di gara. Ogni eventuale variazione o integrazione è soggetta ai limiti del vigente codice contratti.
2. Il Concessionario dovrà trasmettere, entro 15 gg dall'approvazione/deposito del bilancio ai sensi della normativa vigente, il bilancio consuntivo e/o rendiconto della gestione dal quale dovranno risultare tutti gli introiti e le spese sostenute, e 15 giorni prima del termine della gestione una relazione dettagliata dell'attività svolta, riguardante modalità e tipologie di utilizzo dell'impianto.

Articolo 18 – Locali, attrezzature e arredi
1. I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.
2. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.
3. Le attrezzature e gli arredi dell'impianto dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di manutenzione e pulizia.
4. I beni mobili già presenti (arredi/attrezzature) dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il deperimento causato dall'invecchiamento e dalla normale usura.
5. La consistenza dei beni verrà verificata attraverso la consegna di un inventario ad inizio e fine gestione.

Articolo 19 - Manutenzione ordinaria
1. Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione della struttura sportiva.
2. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, così come richiamato all'art 3 del testo unico sull'ediliza 380/2001 e dal glossario dell'edilizia.
3. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici strettamente necessari. In caso perduri l'inadempimento a seguito di sollecito circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di

provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni e penali.
4. Il concessionario può apportare, a proprie spese, modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate con gli uffici tecnici comunali competenti (rif. art 4 Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali).

Art. 20 – Manutenzione straordinaria
1. Stante la durata della concessione, sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria, così come richiamato all'art 3 del testo unico sull'ediliza 380/2001 e dal glossario dell'edilizia, a meno che questa non sia conseguenza di danni provocati dagli utenti dell'impianto o da cattivo uso, incuria o trascuratezza della manutenzione ordinaria, nel qual caso saranno a carico del Concessionario.
2.Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare, con la massima tempestività , la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.

Art. 21 Piano di utilizzo e di conduzione tecnica
1.L'aggiudicatario è tenuto a rispettare quanto offerto in sede di gara.
2.Il concessionario prima dell'avvio della gestione dovrà comunicare la nomina del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.
2.Qualora tale "Responsabile dell'Impianto" venga modificato in corso d'anno, il concessionario sarà tenuto a comunicarlo prontamente.
3.Il Comune di Rovigo, senza preavviso, potrà effettuare tutti i controlli necessari al fine di accertare l'avvenuto rispetto ed attuazione del Piano di utilizzo e conduzione tecnica.

Articolo 22 - Relazione finale sullo stato e sull'utilizzo degli impianti
1. Il concessionario ha l'obbligo di presentare 30 giorni prima del termine della concessione, all'Ufficio Tecnico del Comune, una specifica relazione sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia dei rapporti/certificazioni delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, cosi come previsto dalle norme vigenti.
2. Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio.

Articolo 23 - Proventi di gestione
1. Per tutte le prestazioni a suo carico, il concessionario ha diritto ad incassare tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico-funzionale del polo natatorio.
2.Spettano altresì al concessionario i proventi derivanti dall'eventuale attività di bar/ristorazione e merchandising nonché quelli derivanti dalla pubblicità, e dai locali palestra.
3. I proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 24 - Piano economico finanziario
1. Il piano economico – finanziario così come presentato in sede di gara, costituisce parte integrante, del contratto.
2. L'eventuale revisione del PEF è limitata a quanto previsto dall'art. 192, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
3. In caso di eventuale revisione del PEF, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto.
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 25 - Garanzie e responsabilità'
1**.** Il concessionario deve stipulare, consegnando copia al Comune di Rovigo, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e operai, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi,

involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari causate o derivanti dal godimento della concessione, con massimale di almeno € 3.000.000,00 per sinistro.
Deve essere compresa anche la garanzia RCO con massimale non inferiore a € 3.000.000 per sinistro con limite per persona non inferiore a € 3.000.000,00.
2. La polizza deve riportare la garanzia RCO così formulata: "La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono".
3. La polizza deve inoltre prevedere le seguenti estensioni:
a) RC Personale: la responsabilità civile personale degli amministratori e dipendenti e delle persone non dipendenti ivi compreso personale volontario che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere;
b) cose in consegna e custodia: la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato. Tale garanzia sarà prestata con il limite di indennizzo di almeno € 500.000,00;
c)proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, custodia, concessione amministrativa, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi;
d)rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Rovigo;
e)Garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00.
Il Concessionario dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa All Risk Property (Incendio, Furto ed Elettronica), con le seguenti partite:

- •Partita 1: Fabbricato, con valore di ricostruzione a nuovo pari a 10.043.000,00;
- •Danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
- •Danni da furto per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore e che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione;
- •Estensione per danni ai beni all'aperto per loro naturale destinazione;
- •Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Rovigo;
- •Garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00;
- •Garanzia Titolarità dei diritti nascenti dal contratto così formulata: "La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.";
- •Prevedere,preferibilmente, che in caso di sinistro ai beni mobili e immobili del Comune di Rovigo, il risarcimento venga liquidato direttamente al Comune medesimo.

Art. 26 - Cauzione definitiva

1. Al momento della stipula del contratto, il concessionario presenterà, a favore del Comune, la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'ex art. 106 TUB come previsto dal D.Lgs 385/1993.
3. Si precisa che la suddetta cauzione:
- dovrà avere validità almeno fino alla fine del 12° mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che, comunque, la stessa potrà essere svincolata solo al momento in cui l' Ente rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice Civile e dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Rovigo;
- dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria;
5. Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del contratto ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato. La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora l'affidatario receda dal contratto prima della scadenza fissata.
7. La cauzione definitiva si intende a garanzia:
- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario.
8. La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune ed il concessionario del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Articolo 27 - Penalità

1.Le clausole contenute nel presente Capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.
2. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a 15 giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
3. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 29;
4. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 420,00 e € 1.400,00, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, e comunque in misura non superiore al 10% del valore della concessione. E' fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto cosi come precisato nell'art. 29;

6. In caso di riscontrata carenza nella gestione del Servizio, verrà addebitata al Concessionario, qualora la predetta carenza sia a questi imputabile, una penale per ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato:
a)ritardo o non conformità della realizzazione del programma di aggiornamento professionale continuo previsto in sede di gara
(verifica in sede di rendicontazione)
€ 420,00
b)mancato rispetto delle normative di sicurezza e tutela ambientale
€ 500,00 a infrazione nonché € 420,00 per ogni giorno di eventuale chiusura dell'impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo
c) ritardo nell'esecuzione delle attività manutenzione e del servizio di pulizia e sanificazione stabilite dalla legge e dal seguente capitolato entro i termini richiesti per l'esecuzione degli interventi a seguito di formale diffida
€ 500,00 per ogni intervento omesso
d) ritardo nella presentazione del rendiconto annuale/bilancio e della relazione dettagliata dell'attività svolta
€. 420,00 per ogni giorno di ritardo
e) mancata esecuzione o sospensione senza giusta causa, da parte del Concessionario, delle attività per la gestione dell'impianto sportivo
€ 500,00 giornaliere
f) non conformità nella conduzione dell'Impianto rispetto a quanto previsto dal Progetto di gestione
€ 420,00 per ogni non conformità
g) per ogni inadempienza relativa a qualsiasi prescrizione del Progetto di gestione o di altri documenti contrattuali per la quale non sia già stata prevista una specifica penale
€ 420,00 per ogni inadempienza
€ 500,00 se l'inadempienza ha avuto effetti diretti sull'utenza in termini di disagio o disservizio
7. Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli eventuali maggiori danni subiti.
8. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.
9. Il Concedente, una volta valutate le giustificazioni del Concessionario, stabilirà se applicare la penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.
10. L'incameramento di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante trattenuta sulla cauzione che andrà poi nel caso reintegrata per il relativo importo.

Art. 28 – Decadenza della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

a) chiusura ingiustificata dell'impianto natatorio per più di cinque giorni nell'arco di 12 mesi rispetto a quanto previsto nel progetto di gestione;

b) reiterata violazione del calendario ed orario rispetto a quanto previsto nel progetto di gestione;

c) mancata costituzione della garanzia di cui all'art 26 c 4;

d) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa di cui all'art 26 c 5 e all'art.27 comma 10;

e) cessione della concessione al di fuori di quanto contemplato dall'art 32, nonché dal codice dei contratti;

2. Il Concessionario decade altresì dalla concessione della gestione in caso di fallimento dell'Impresa, scioglimento dell'ente o associazione concessionaria;

3. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel primo comma.

Art. 29 - Risoluzione e recesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art 190 del vigente codice appalti, l'amministrazione comunale ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art 1453 c.c. e ss., nei seguenti casi:
a) gravi e reiterate inadempienze di servizio quali l'insufficienza di personale rispetto alla misura o alla qualifica prevista per legge o inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale avventizio, comunque, necessaria per la gestione dell'impianto in oggetto e dei connessi servizi, come da progetto di gestione;
b) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria;
c) rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto natatorio;
d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, docce, spogliatoi;
e) sospensione o abbandono del servizio , se non per cause di forza maggiore o altra situazione non imputabile al concessionario;
f) mancato presentazione nei termini delle giustificazioni di cui all'art 27 c 2 e 3 o giustificazioni ritenuta non sufficientemente valida;
2. In caso di risoluzione il Comune avrà diritto di rientrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento, dell'impianto natatorio, degli arredi e delle attrezzature mobili e fisse di proprietà e potrà assumere direttamente la gestione del servizio.
3. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso il Comune, risponde il Concessionario.
4. In caso di recesso si applica l'art 190 c 4 per motivi di pubblico interesse e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 30 - Reclamo utenti

1.Il Concessionario pubblica sul proprio sito *internet* almeno un recapito per l'inoltro in forma scritta di reclami, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.
2. Il Concessionario rende disponibile nell'*home page* del proprio sito *internet* in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi dell'Utente;
I. il nome ed il cognome;
II. l'indirizzo postale o telematico;
c) il servizio a cui si riferisce il reclamo;
3. Il tempo massimo di risposta a reclami è fissata in (conforme a criteri di gara) giorni lavorativi.
4. Nel caso in cui la complessità del reclamo non consenta il rispetto dei tempi di risposta prefissati, l'Utente deve comunque essere informato entro (in proporzione ai criteri di gara) giorni lavorativi dello stato di avanzamento della pratica, della causa della complessità e del termine che si rende necessario per fornire il debito riscontro.
5. L'eventuale accoglimento del reclamo, che sarà comunicato entro il termine di cui al punto 3, comporterà esclusivamente il riconoscimento del rimborso del biglietto di ingresso o se trattasi di abbonamento (rimborso di una mesilità).

Risposta ai reclami	**Tempo**
Reclamo	(conforme a criteri di gara)

Art. 31 – Obblighi in tema di "legge anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Rovigo che abbiano esercitato, nei propri

confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 32 - Divieto di cessione del contratto e subappalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del vigente codice dei contratti, la cessione del contratto è nulla.

La stazione appaltante non individua prestazioni oggetto del contratto la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario.

È consentito il subappalto del servizio oggetto del presente contratto in base a termini e modalità previsti nella richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023. La stazione appaltante autorizzerà il subappalto sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del d.lgs. 36/2023. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall´appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 33 – Tracciabilità

1. Il concessionario dovrà assumere gli obblighi relativi alla L. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari) e s.m.i. ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente procedura ed indicare la persona delegata ad operare su di esso.

Articolo 34 - Riservatezza dei dati

1.I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, D. Lgs 101/2018, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e vigente regolamento comunale, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato, come da informativa disponibile sul sito istituzionale al seguente link: Sito istituzionale – amministrazione trasparente – altri contenuti – privacy).

Art. 35 – Disposizioni generali e finali e **controversie**

1. Il rapporto tra il Comune ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.
3. Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato speciale e nell'atto di concessione, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n 201 del 23 dicembre 2022, Codice degli appalti, Codice Civile e altre vigenti normative in materia.
4. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
5. Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro.
6. Il Concessionario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ivi compresi quelli interni e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente

emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni dell'atto di concessione.
7. Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.
8. Le spese inerenti il contratto che verrà stipulato tra il Comune ed il concessionario, le imposte, le tasse e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del concessionario.
9. Il Foro competente in caso di controversie è il Tribunale di Rovigo (RO).